

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottoressa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

**AREA CONSULENZA
COMMERCIALISTICA**

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**

Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**

Dott. **ANTONIO GAMMA**

Dott. **ALBERTO GASPARINI**

Dott. **MARCO ZANIN**

Dott. **GIANPAOLO SANDRETTO**

SABRINA LEONE
Analista Contabile

Rag. **ROBERTA PALMIERI**

Rag. **EUGENIA RUSSO**

ALESSANDRO ZAVATTARO

**AREA CONSULENZA
DEL LAVORO**

FERDINANDO CALABRESE
Consulente Del Lavoro

Dott. **IVANO POCI**

Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

**AREA CONSULENZA
LEGALE**

PIETRO FLORIS
Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA
Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH
Dottoressa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO

Rag. **ALESSANDRA PORRO**

NADIA ANGELILLO

**COMUNICAZIONE E
RISORSE UMANE**

CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE

IVANA PICCIAU
Analista Contabile

Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**

Rag. **EMANUELA JAYME**

CINDY CORRADI

Partnership con: DMZ SRL
SERVIZI INTERDISCIPLINARI

CASSA INTEGRAZIONE COVID 2021

Stante l'ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria, in deroga e di assegno ordinario (che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19),

l'INPS ha evidenziato come, a seguito del dettato normativo di cui alla Legge di Bilancio 2021, la richiesta dei suddetti trattamenti possa essere effettuata:

per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021:

- per una **durata massima di 12** settimane da tutti i datori di lavoro, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

Da ciò ne consegue che possono fare richiesta dei suddetti periodi anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale con causale Covid-19.

In proposito si ricorda che l'impianto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2021 dispone che le 12 settimane debbano essere collocate:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Il legislatore ha disposto che i trattamenti di cassa integrazione salariale in commento siano riconosciuti anche in favore dei **lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020** ma in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della stessa, ossia al 1° gennaio 2021.

In merito alle modalità di richiesta del nuovo periodo, tutti i datori di lavoro devono utilizzare la nuova causale **"COVID-19 L. 178/20"**.

Lo Studio resta a completa disposizione.